

18341-22



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

composta da:

Angelo Costanzo - Presidente -
Ersilia Calvanese
Gaetano De Amicis - Relatore -
Paolo Di Geronimo
Fabrizio D'Arcangelo

Sent. n. sez. 365
CC - 29/03/2022
R.G.N. 4453/2022

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) , nato il (omissis)

avverso la ordinanza del 21/01/2022 del Tribunale di Ancona;

visti gli atti, la ordinanza impugnata ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano De Amicis;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 21 gennaio 2022 il Tribunale di Ancona ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di (omissis) , sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora con permanenza notturna e presentazione agli uffici di Polizia giudiziaria, applicatagli con ordinanza emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Ancona in data 7 gennaio 2022 per i reati di peculato, corruzione e falso ideologico in concorso con (omissis) -

incaricato di pubblico servizio nella sua qualità di infermiere professionale addetto al servizio di vaccinazioni anti COVID-19, istituito presso il palazzetto dello sport di (omissis) – che avrebbe ricevuto dal (omissis) e da altre persone somme di denaro quale corrispettivo per il compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio, consistiti nel simulare l'inoculazione del siero vaccinale al fine di far ottenere il documento di avvenuta vaccinazione, destinato al successivo inserimento nella relativa piattaforma nazionale del Ministero della Salute.

2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore, deducendo con unico motivo violazioni di legge e vizi della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari sotto ciascuno dei profili richiamati nella disposizione di cui all'art. 274 cod. proc. pen., con particolare riferimento ad una serie di circostanze di fatto (stato di incensuratezza, regolare attività lavorativa, convivenza con padre anziano di 88 anni e figlia minore di anni 17, marginalità del suo coinvolgimento nella vicenda in contestazione, rilevanti difficoltà verificatesi in ambito familiare) indicative dell'assenza dei necessari requisiti di concretezza ed attualità del pericolo di recidiva di cui alla lett. c).

3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 4 marzo 2022 il Procuratore generale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e va accolto, poiché in relazione all'unico profilo di doglianza involgente la sussistenza del requisito delle esigenze cautelari la motivazione dell'ordinanza impugnata ha fondato il suo vaglio deliberativo sulla base di considerazioni meramente congetturali ed astratte, senza specificare le ragioni per le quali sarebbe ravvisabile la concreta possibilità di reiterazione della condotta concorsuale in merito all'illecito utilizzo del canale che, secondo l'impostazione seguita nel tema d'accusa, avrebbe garantito l'ottenimento delle finte vaccinazioni e senza confrontarsi neppure con le deduzioni relative alla effettività della incidenza deterrente della reazione ordinamentale rispetto al quadro degli elementi di converso valutabili con riferimento alla personalità dell'indagato.

V'è altresì da considerare che, secondo i principi stabiliti da questa Suprema Corte in tema di misure cautelari personali (*ex multis* v. Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216), il pericolo di reiterazione del reato di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deve essere non solo concreto - fondato

cioè su elementi reali e non ipotetici - ma anche attuale, nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del *periculum libertatis* nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita.

Tale valutazione prognostica non richiede affatto la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che evidentemente esula dalle facoltà di apprezzamento del giudice, ma impone una verifica puntualmente incentrata sulla probabilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale (Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242), ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (Sez. 1 n. 14840 del 22/01/2020, Oliverio, Rv. 279122): analisi, questa, della quale non v'è traccia nella motivazione della decisione impugnata.

2. Sulla base delle su esposte considerazioni s'impone, in definitiva, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari, con la conseguente declaratoria di cessazione della misura cautelare in atto.

La Cancelleria curerà l'espletamento degli adempimenti di cui all'art. 626 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari. Dichiara la cessazione della misura cautelare e manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen.

Così deciso il 29 marzo 2022

Il Consigliere estensore
Gaetano De Amicis



Il Presidente
Angelo Costanzo

